

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1979, N. 6

Modificazioni alla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, recante «Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni»¹

Art. 1

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 , terzo comma, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, nei Comuni dove, a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si è fatto luogo ad elezione anticipata dello stesso, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali può aver luogo in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, che si terranno in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1980, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12.²

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1980 in lire 40 milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della regione relative ai beni situati nella stessa.

¹ In B.U. 11 dicembre 1979, n. 61.

² La l.r. 2 settembre 1978, n. 15 è stata espressamente abrogata dall'art. 63, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
